

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Interpretazione dell'art. 5, parte iniziale e punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale («Bruxelles I») (GU 2001, L 12, pag. 1) — Interpretazione della nozione di «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire» — Luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto — Luogo dell'evento causale («Handlungsort») e luogo in cui il danno si è verificato («Erfolgsort») — Criteri di collegamento

**Dispositivo**

L'art. 5, punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di una controversia quale quella di cui alla causa principale, i termini «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» designano il luogo in cui si è verificato il danno iniziale in ragione del normale utilizzo del prodotto ai fini cui esso è destinato.

(<sup>1</sup>) GU C 183 del 19.7.2008.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 luglio 2009 — American Clothing Associates SA e Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)**

(Causa C-202/08 P e C-208/08 P) (<sup>1</sup>)

[Impugnazione — Proprietà intellettuale — Regolamento (CE) n. 40/94 — Marchio comunitario — Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale — Impedimenti assoluti alla registrazione di un marchio — Marchi di fabbrica o di commercio identici o simili ad un emblema di Stato — Rappresentazione di una foglia d'acero — Applicabilità ai marchi di servizi]

(2009/C 220/19)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: American Clothing Associates SA (rappresentanti: P. Maeyaert, advocaat, N. Clarembeaux e C. De Keersmaeker, avocats) (C-202/08 P), Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente) (C-208/08)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral, agente) (C-208/08), American Clothing Associates SA (rappresentanti: P. Maeyaert, advocaat, N. Clarembeaux e C. De Keersmaeker, avocats) (C-202/08 P)

**Oggetto**

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 28 febbraio 2008, causa T-215/06, American Clothing Associates SA/UAMI, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 4 maggio 2006, che nega la registrazione come marchio comunitario di un segno che raffigura una foglia d'acero per prodotti rientranti nelle classi 18 e 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi — Violazione degli artt. 7, n. 1, lett. h), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), e 6 ter, n. 1, lett. a), della Convenzione di Parigi 20 marzo 1883, per la protezione della proprietà industriale, come rivista e modificata — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi di fabbrica o di commercio identici o simili a un emblema di Stato — Raffigurazione di una foglia di acero

**Dispositivo**

- 1) L'impugnazione proposta dall'American Clothing Associates NV nella causa C-202/08 P è respinta.
- 2) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 28 febbraio 2008, causa T-215/06, American Clothing Associates/UAMI, è annullata nella parte in cui annulla la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 4 maggio 2006 (procedimento R-1463/2005-1), che rigetta la domanda di registrazione di un segno rappresentante una foglia d'acero come marchio comunitario.
- 3) Il ricorso introdotto dall'American Clothing Associates NV nella causa T-215/06 è respinto.
- 4) L'American Clothing Associates NV è condannata alle spese nelle cause C-202/08 P e C-208/08 P.

(<sup>1</sup>) GU C 209 del 15.8.2008.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 16 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana**

(Causa C-244/08) (<sup>1</sup>)

[Inadempimento di uno Stato — Sesta direttiva IVA — Art. 17 — Ottava direttiva 79/1072/CEE — Art. 1 — Tredicesima direttiva 86/560/CEE — Art. 1 — Rimborso o detrazione dell'IVA — Soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo, ma che ha un centro di attività stabile nello Stato membro interessato]

(2009/C 220/20)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Aresu e M. Afonso, agenti)